

**ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA**

**Via Martiri dei Lager, 58 - 06128 Perugia**

Perugia, li 25 marzo 2020

Prot. n. 586

Agli Iscritti dell'Ordine dei  
Geologi della Regione Umbria

Loro indirizzo e-mail

**INFORMATIVA E-MAIL**

**N° 7/2020**

**SPOSTAMENTI CONSENTITI AI PROFESSIONISTI NELL'ATTUALE EMERGENZA SANITARIA ALLA  
LUCE DEL DPCM 22/03/2020 RIGUARDANTE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO  
DA COVID-19**

Care Colleghe e cari Colleghi,

alla luce delle sopravvenienze normative pubblicate in Gazzetta Ufficiale DPCM 22/03/2020 e Ordinanza Min. Interno e Min. Salute 22/03/2020, il nostro consulente legale Avv. Enrico Menichetti ha ritenuto opportuno rivedere il parere trasmesso con Informativa n° 6/2020 del 18/03/2020, come segue:

*Il DPCM 22/03/2020, all'art. 1 comma 1, lett. a) ha così sancito: “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020”.*

*Il richiamato Allegato 1, altresì, ricomprende tra le attività esentate dalla sospensione le “Attività professionali, scientifiche e tecniche” (cod. Ateco 74).*

*Risulta pacifico, pertanto, che l'attività dei professionisti geologi (al pari delle altre attività professionali) non rientra tra quelle sospese.*

*L'unica concreta novità contenuta nel DPCM 22/03/2020, pertanto, è quella dell'art. 1 comma 1 lett. b), in base alla quale (ricalcando quanto sancito all'art. 1 dell'Ordinanza Min. Salute e Min. Interno 22/03/2020) si prevede che: “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salva che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di*

*salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse».*

*Stando al tenore letterale, tale nuova formulazione si presta a due diverse interpretazioni, entrambe sostenibili.*

*In base ad una prima interpretazione, le eccezioni alla facoltà di spostamento fuori Comune restano tre (esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza, esigenze di salute) e tutte devono essere comprovate. In tale senso depono il fatto che, se si fosse voluto caratterizzare le esigenze lavorative con la loro assoluta urgenza così restringendone la portata, si sarebbe dovuto scrivere “comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza”, senza interporre la virgola che in questo caso ha valenza disgiuntiva.*

*In base ad una seconda interpretazione, le eccezioni alla facoltà di spostamento fuori Comune si restringono a due (esigenze lavorative di assoluta urgenza o esigenze di salute) ed entrambe devono essere comprovate. In tal senso depono la ratio “restrittiva” del DPCM 22/03/2020 (finalizzato a “contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”) e la sua comparazione con la formulazione precedente.*

*Nel DPCM 8/03/2020, infatti, come valido motivo di spostamento consentito, si utilizzava la seguente locuzione: “spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.*

*La formulazione dell'8/03/2020 è stata interpretata dal Ministero dell'Interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel senso che gli spostamenti erano giustificabili per tre ragioni alternative tra loro (lavoro, necessità, salute) e ciò in quanto erano separate dalle disgiuntive “o” e “ovvero” e si era giunti a ritenere “comprovata esigenza lavorativa” anche attività non indifferibile purchè documentabile (cfr. Direttiva Min. Interno 8/03/2020).*

*La nuova formulazione utilizzata dal DPCM 22/03/2020 relativa agli spostamenti fuori Comune appare leggermente diversa rispetto a quella dell'8/03/2020:*

- dove prima si utilizzava una disgiuntiva “o” tra le comprovate esigenze lavorative e le situazioni di necessità, ora è presente una virgola;*
- le situazioni “di necessità” vengono indicate come (comprovate esigenze) “di assoluta urgenza”;*
- la disgiuntiva “ovvero” è mantenuta solo per separare le esigenze lavorative di assoluta urgenza da quelle di salute.*

*Evidente che, in assenza di interpretazioni/chiarimenti ministeriali (la pagina FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul punto risulta “in aggiornamento”), per gli spostamenti fuori Comune in via cautelativa appare da preferire la seconda interpretazione, quella più restrittiva, in quanto in linea con la finalità del DPCM 22/03/2020.*

*A ciò si aggiunga che nei giorni scorsi alcune Regioni hanno autonomamente emanato ordinanze restrittive che non risultano coincidenti col DPCM 22/03/2020. A mero titolo esemplificativo: Lombardia e Veneto hanno espressamente sospeso le attività professionali (e pertanto in tali regioni lo svolgimento di attività professionale non costituisce eccezione al divieto di spostamento); la Campania ha sospeso l'attività dei cantieri privati e per quelli pubblici ha dato mandato alle singole Stazioni Appaltanti di valutarne la differibilità.*

*Ciò posto, a mio avviso, la situazione ad oggi e sino al 3/04/2020 (data sino a cui è efficace il DPCM 22/03/2020) è la seguente:*

- a) l'attività professionale non rientra tra quelle vietate/sospese a causa dell'emergenza sanitaria in corso;
- b) preconditione per qualsiasi spostamento è non essere obbligati alla quarantena e/o all'isolamento fiduciario;
- c) per gli spostamenti intracomunali (nello stesso Comune) e per recarsi a Studio (anche se fuori Comune: così FAQ al sito [www.governo.it](http://www.governo.it)), occorrono "comprovate esigenze lavorative", stando alla sopra ricordata interpretazione del Ministero dell'Interno 8/03/2020, anche non indifferibili;
- d) per gli spostamenti intercomunali (fuori Comune), in via cautelativa e salvo diversa interpretazione ministeriale/normativa, occorrono "comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza";
- e) in ogni caso, è necessaria l'autocertificazione (modulo reperibile al sito [www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it)) debitamente compilata e sottoscritta, nella quale vengono esplicitate le suddette "comprovate esigenze lavorative" (di assoluta urgenza se lo spostamento è fuori Comune; non qualificate se lo spostamento è all'interno del Comune);
- f) prima di effettuare qualsiasi spostamento, occorre verificare se la Regione dove ci si deve recare per ragioni lavorative abbia emanato ordinanze sul punto e quali ne siano i contenuti. Se l'attività professionale fuori Regione è consentita, occorre comunque notificare alle Autorità competenti il relativo spostamento;
- g) rimane confermato e fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di "lavoro agile" o lavoro a distanza e sono incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti.

Avv. Enrico Menichetti

Ausplicando di fornire un utile servizio, alleghiamo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 e il nuovo modulo di autodichiarazione editabile da utilizzare per i necessari spostamenti.

\* \* \* \* \*

- [DIRETTIVA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA RIGUARDANTE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19](#)
- [ORDINANZE N. 94 E N. 95 DEL 20 MARZO 2020 RIGUARDANTI ANTICIPI DEL 50% AI PROFESSIONISTI E RECEPIMENTO NORMATIVE](#)

Si trasmette, per opportuna conoscenza, Direttiva del 20/03/2020 inviataci dal nuovo Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016, Avv. **Giovanni Legnini**, riguardante **Attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"** e del **"Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri"** adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 marzo 2020.

Riportiamo inoltre il seguente link <https://sisma2016.gov.it/2020/03/21/approvate-due-ordinanze-via-libera-agli-anticipi-del-50-ai-professionisti/> dove è possibile scaricare l'**Ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020 che disciplina il pagamento degli anticipi ai tecnici e ai professionisti per i progetti di ricostruzione delle abitazioni e dei siti produttivi danneggiati dal terremoto del Centro Italia** e l'Ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020 che recepisce ultime innovazioni legislative e modifica alcuni precedenti provvedimenti commissariali.

\* \* \* \* \*

**COMUNICAZIONE E.P.A.P. RIGUARDANTE EMERGENZA COVID-19**

Si trasmette in allegato comunicazione E.P.A.P. prot. n. 00137912020 del 23/03/2020.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Dott. Geol. *Filippo Guidobaldi*

---

Ordine dei Geologi della Regione Umbria

Via Martiri dei Lager, 58

06128 Perugia

Tel./Fax 075 50.11.116

web: [www.ordinegeologiumbria.it](http://www.ordinegeologiumbria.it)

e-mail: [ordine@geologiumbria.it](mailto:ordine@geologiumbria.it)

PEC: [geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it](mailto:geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it)

---